



DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori BIANCHI, ASTORE, DEL VECCHIO,
MUSSO e PAPANIA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° DICEMBRE 2009

Disposizioni per il controllo e la prevenzione nell'uso
di sostanze stupefacenti in attività lavorative di rilevanza sociale

ONOREVOLI SENATORI. - L'abuso di sostanze stupefacenti continua in tutti i Paesi e anche nel nostro Paese a costituire un problema di notevole rilevanza medico-giuridica-sociale e necessita di adeguate e coordinate misure non solo sanitarie ma soprattutto di controllo e prevenzione delle condotte illecite. La campagna di crescente sensibilizzazione contro l'uso delle varie tipologie di droga, specie quelle pesanti, e il costante impegno delle politiche socio-sanitarie degli ultimi anni ne sono la conferma.

Un problema non dissociato dall'uso di sostanze stupefacenti è quello dell'alcool; le statistiche hanno messo in rilievo la gravità di danni irreversibili alla salute provocati dall'uso di eccessive quantità. L'elevato numero di decessi causati dall'assunzione congiunta di alcool e droga ha sensibilizzato il Parlamento ad adottare interventi normativi, per introdurre un miglioramento del sistema di controllo e prevenzione. La prima legge in Italia che ha introdotto l'uso dell'etilometro, strumento che consente di misurare la concentrazione di alcool nel sangue, è stato il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Di recente il decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, recante disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione, ha ritoccato il codice della strada introducendo misure più restrittive per chi guida in caso di ebrezza per tutelare e garantire l'interesse pubblico. Il tasso di mortalità legato alla tossicodipendenza è elevato in Italia e in tutta Europa. È assolutamente necessario misurare le conseguenze immediate e a lungo termine della droga sulla salute, sullo sviluppo sociale e psicologico e sulle pari opportunità delle persone in-

teressate. Pertanto oltre al trattamento sanzionatorio è indispensabile un programma di controllo di prevenzione e informazione per: prevenire e ridurre il consumo di droga, la tossicodipendenza e gli effetti nocivi inerenti; contribuire a migliorare l'informazione sul consumo di droga; sostenere la corretta attuazione della strategia antidroga; promuovere azioni regionali, nazionali e transnazionali; coinvolgere la società civile nell'attuazione e nello sviluppo della strategia antidroga dell'Unione europea; controllare, attuare e valutare la realizzazione dei piani d'azione; ridurre i danni causati dalla droga.

Tutelare la sicurezza e l'incolumità pubblica è fondamentale e necessita di interventi reali ed efficaci. Non v'è dubbio che da una parte alcune categorie di lavoratori, destinati a mansioni che comportano rischi per la sicurezza, incolumità, salute dei terzi debbano garantire il possesso delle piene facoltà psico-attitudinarie incompatibili con l'assunzione di sostanze alcoliche o stupefacenti.

Dall'altra occorre garantire la piena capacità alle funzioni anche per altre determinate classi professionali in ragione della rilevanza sociale dell'attività lavorativa svolta. In questo ambito è la particolare delicatezza delle mansioni che giustifica che siano destinatari della norma alcuni cittadini senza eludere il rispetto del principio di eguaglianza costituzionalmente previsto *ex* articolo 3 della Costituzione, contemperando la prospettiva della prevenzione e della sicurezza dei cittadini con ineludibili esigenze garantistiche nell'interesse dei soggetti cui la disciplina si rivolge. È di tutta evidenza che la tranquillità sociale dipenda in gran parte dalla predisposizione di una mirata attività preventiva, rivolta al singolo e alla collettività al fine della dissuasione da condotte contrarie ai va-

lori e interessi tutelati dall'ordinamento, per assicurare la riduzione, se non la totale eliminazione di danni e pericoli provocati dall'abuso di sostanze stupefacenti e psicotrope indipendentemente dalla punibilità delle condotte illecite. La pervasività del fenomeno e la dannosità sociale impongono l'osservanza di regole cautelari dirette a scongiurare i rischi tristemente noti.

Il presente disegno di legge riguarda in special modo tipi di attività di sicura utilità sociale con margini di pericolosità che vanno doverosamente contenuti, nella realistica analisi di non poterli del tutto eliminare (autisti, medici, piloti); inoltre l'individuazione di accertamenti sull'uso di sostanze stupefacenti in casi concreti risiede anche nell'ulteriore esigenza di assicurare che determinate funzioni pur non costituenti attività pericolose (ancorché lecite e socialmente utili) in ragione del loro particolare rilievo, complessità e interesse per la collettività, siano svolte da soggetti nel pieno possesso dell'idoneità delle loro capacità giocoforza ridotte grandemente dall'abuso di sostanze stupefacenti (insegnanti, politici, magistrati).

È tristemente noto come le droghe essendo sostanze psicoattive, abbiano un effetto sul sistema nervoso e di conseguenza modificano l'equilibrio psicofisico dell'organismo, causando un difetto di concentrazione e lucidità e cambiamento della personalità; questa, scientificamente denominata «*personalità biochimica*», si caratterizza per: inaffidabilità, isolamento, depressione cronica eccetera.

Non v'è dubbio che la pericolosità sociale coincide secondo un giudizio prognostico con la probabilità che un soggetto, nello svolgimento della sua professione, possa

creare situazioni di alto pericolo: la garanzia di un ordine generalizzato e di condizioni di vita accettabili costituiscono, quindi, una legittima pretesa da parte del cittadino, pur titolare di analoghi diritti in tema di libertà personale. Del resto, poiché l'uso e l'abuso di sostanze stupefacenti è in grande diffusione non solo in Italia, ma anche in Europa, creando problemi medici e sociali di non facile soluzione, tra gli obiettivi ultimi dell'Unione europea vi è proprio quello di trovare soluzioni adeguate non solo sotto il profilo repressivo delle condotte illecite, ma anche di controllo-prevenzione, dissuasione, orientando i comportamenti in direzione di interessi e valori tutelati dall'ordinamento. Non a caso in occasione della presentazione del piano di azione sugli stupefacenti per i prossimi quattro anni, la Commissione europea ha proposto il narcotest «europeo» prevedendo appunto degli *standard* comuni per il rilevamento del tipo e della quantità di sostanze eventualmente assunte.

Pertanto la politica della prevenzione si pone come dimensione essenziale del continuo processo di evoluzione sociale-sanitario degli Stati e come una reale assicurazione offerta ai cittadini. Si tratta di una politica in cui evidenze scientifiche, leggi, pragmatismo, consenso politico e collaborazione interistituzionale diventano le categorie che strutturano il quadro generale degli interventi.

Il presente disegno di legge consta di cinque articoli e ha l'obiettivo di favorire un adeguato sistema di controllo e prevenzione per arginare i guasti connessi all'abuso di sostanze stupefacenti soprattutto per categorie di lavoratori le cui attività sono di particolare rilievo sociale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 125 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stadi di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, la presente legge prescrive misure finalizzate a garantire la salute, l'incolumità e la sicurezza delle persone, in relazione ai servizi di pubblica utilità e alle prestazioni erogati nel loro interesse.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni e alle province autonome nel rispetto dei loro statuti.

Art. 2.

(Ambito di applicazione)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 i soggetti che svolgono taluna delle seguenti mansioni si sottopongono, secondo le modalità previste dall'articolo 3, ad accertamenti periodici finalizzati a verificare se l'interessato faccia uso di taluna delle sostanze stupefacenti o psicotrope di cui al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309:

a) medici che svolgono la loro attività in strutture pubbliche e private ed operatori sanitari;

b) piloti di veivoli ed aeromobili;

c) conducenti di mezzi pubblici o destinati a pubblica utilità, esercenti un servizio di pubblica necessità;

d) parlamentari, membri di assemblee elettive e di organi di governo dello Stato, delle regioni e degli enti locali;

e) ufficiali o agenti di pubblica sicurezza;

f) insegnanti e docenti;

g) magistrati, pubblici ufficiali, incaricati di pubblici servizi, esercenti di servizi di pubblica necessità.

Art. 3.

(Modalità di esecuzione)

1. Fuori dai casi di cui al comma 2 del presente articolo, i soggetti di cui all'articolo 2, si sottopongono, con cadenza semestrale, agli accertamenti di cui al medesimo articolo 2 presso laboratori di analisi specializzati delle aziende sanitarie locali competenti per il territorio dove risultano essere residenti o domiciliati. La procedura è in contraddittorio delle parti e l'interessato ha diritto a farsi assistere da un consulente tecnico o persona di sua fiducia. I risultati sono comunicati al datore di lavoro o all'organo di disciplina di appartenenza dell'interessato.

2. I soggetti delle categorie di cui all'articolo 2 che risultino essere positivi agli accertamenti di cui al comma 1 effettuano con cadenza trimestrale la procedura di cui al medesimo comma, al fine di verificarne lo stato di salute psicofisica.

3. Nel caso in cui l'accertamento di cui al comma 1 abbia esito positivo, l'interessato può essere temporaneamente sospeso dallo svolgimento delle sue funzioni con provvedimento del datore di lavoro, se lavoratore dipendente, fermo restando il diritto al trattamento economico anche contributivo previsto dall'ente di appartenenza nel periodo di sospensione dal lavoro, finché perduri la condizione di positività. Resta a carico del-

l'interessato l'onere della prova contraria o della cessazione dell'assunzione delle sostanze. Il provvedimento di sospensione dal lavoro per abuso di sostanze stupefacenti o psicotrope è impugnabile innanzi alle autorità competenti. L'impugnazione non ha effetto sospensivo del provvedimento. La recidività dei risultati costituisce giusta causa di risoluzione del rapporto di lavoro con l'interessato, per lo svolgimento delle mansioni di cui all'articolo 2.

4. Per gli esercenti le attività di cui alle lettere *a)*, *d)* e *g)* del comma 1 dell'articolo 2, la Camera di appartenenza, il consiglio dell'ordine, l'organo collegiale di appartenenza o il Consiglio superiore della magistratura dispongono, anche a mezzo di una apposita commissione ispettiva e di controllo, in merito ai risultati positivi degli accertamenti al fine di consentire l'adozione dei più opportuni provvedimenti da parte del competente organo di vigilanza e disciplina.

5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in conformità al parere espresso dal Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono definite le modalità di attuazione degli accertamenti di cui al comma 1.

Art. 4.

(Tutela dei dati personali)

1. I risultati degli accertamenti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 sono consegnati esclusivamente all'interessato e al suo datore di lavoro, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni di cui al titolo V della parte II del codice in materia di protezione

dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

2. Il trattamento dei dati personali necessario ai fini dello svolgimento degli accertamenti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 persegue finalità di rilevante interesse pubblico ai fini di cui all'articolo 86, comma 1, lettera *b*), del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

3. Con il decreto di cui all'articolo 3, comma 5, sono individuati tipi di dati sensibili e di operazioni eseguibili nell'ambito degli accertamenti di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo.

Art. 5.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

